



COMUNE DI
GUSPINI

DIREZIONE AREA DEMOGRAFICI, ATTIVITÀ PRODUTTIVE

REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL REGISTRO COMUNALE DELLE UNIONI CIVILI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N.12 del 12.03.2013



SOMMARIO:

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 - ISTITUZIONE	3
ART. 3 - ISCRIZIONE	3
ART. 4 - CANCELLAZIONE	4
ART. 5 – DISCIPLINA.....	4

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il Comune di Guspini, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità dell'unione civile e ne promuove il pubblico rispetto.
2. Ai fini del presente regolamento è considerata unione civile il rapporto tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, che non siano legate tra loro da vincoli giuridici (matrimonio, parentela, affinità, adozione, curatela) e che ne abbiano chiesto la registrazione amministrativa ai sensi degli articoli successivi.
3. Nell'ambito delle proprie competenze, il Comune si impegna ad assicurare alle coppie unite civilmente l'accesso a procedimenti, benefici e opportunità amministrative di varia natura, alle medesime condizioni riconosciute dall'ordinamento alle coppie sposate e assimilate.
4. Il Comune di Guspini adotta tutte le iniziative volte a stimolare il recepimento nella normativa statale delle unioni civili al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di trattamento dei cittadini.

ART. 2 - Istituzione

1. È istituito presso i Servizi Demografici del Comune di Guspini il registro amministrativo delle unioni civili.
2. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro delle unioni civili viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della Pubblica Amministrazione per lo svolgimento dei procedimenti di propria competenza. La diffusione dei dati contenuti nel registro, per effetto delle leggi vigenti, non è consentita.
3. Il regime amministrativo delle unioni civili si applica ai cittadini italiani e stranieri, iscritti nell'anagrafe del Comune di Guspini, che costituiscano famiglia anagrafica ai sensi della Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 e del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989.
4. Per l'accertamento di tale requisito rilevano esclusivamente le risultanze del registro della popolazione residente del Comune di Guspini.

ART. 3 - Iscrizione

1. L'iscrizione nel registro può essere richiesta da:
 - a) due persone maggiorenni, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, affinità, adozione tutela, curatela, residenti anagraficamente da almeno un anno nel Comune di Guspini e coabitanti dallo stesso periodo di tempo per motivi di reciproca assistenza morale e/ o materiale, ovvero da vincoli affettivi.
2. L'iscrizione nel registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione della separazione personale sull'atto di matrimonio.

3. Le iscrizioni nel registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata congiuntamente dagli interessati all'ufficio comunale competente.
4. La domanda deve contenere autocertificazione relativa al possesso dei requisiti indicati dal comma 1 e 2 del presente articolo e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà/ di certificazione relativa all'assenza delle cause ostative di cui al comma 2 del presente articolo.
5. Per i fini indicati dall'art. 1 del presente regolamento, a richiesta degli interessati, l'ufficio comunale competente attesta l'iscrizione nel registro e la data di iscrizione. Gli interessati possono comunque avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 febbraio 2000.

ART. 4 - Cancellazione

1. Il venir meno della situazione di coabitazione e/o residenza nel Comune di Guspini produce la cancellazione dal registro. In caso la cancellazione avviene d'ufficio a seguito di verifica annuale relativa alla permanenza dei requisiti, da effettuare sul registro comunale della popolazione residente. La cancellazione per cessazione della coabitazione e/o della residenza può avvenire altresì dietro richiesta di una o di entrambe le parti interessate. Tale domanda è comunque soggetta a verifica con le modalità sopra indicate.
2. Nel caso in cui permanga la coabitazione ma vengano meno i rapporti affettivi o la reciproca assistenza morale e /o materiale, la cancellazione avviene esclusivamente a seguito di richiesta di una o di entrambe le parti interessate. Nel caso in cui non vi sia richiesta congiunta, l'ufficio provvede ad inviare all'altro componente dell'unione una comunicazione ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990. Il venir meno dei rapporti affettivi o la reciproca assistenza morale e /o materiale dà luogo alla scissione della famiglia anagrafica ai sensi degli artt. 4 e 10 del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989.
3. L'unione civile cessa con la morte di una delle parti, fatti salvi i benefici attribuiti dal Comune, nell'ambito della propria competenza, alla coppia unita civilmente, dei quali, previa verifica della permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio, continua a godere il convivente superstite.

ART. 5 – Disciplina

1. La disciplina comunale delle unioni civili ha esclusivamente rilevanza amministrativa ai fini di cui all'art. 1 del presente regolamento.
2. Essa pertanto non interferisce in alcun modo con la vigente disciplina in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia e con ogni altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione che lo approva e verrà pubblicato sul sito dell'Ente.